

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ZAMPE SENZA FRONTIERE" ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (O.D.V.)



ARTICOLO 1

Costituzione e sede

1. È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata "ZAMPE SENZA FRONTIERE- Organizzazione di volontariato", in breve "ZAMPE SENZA FRONTIERE- ODV" (di seguito anche "Associazione").
2. A seguito dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'Associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.
3. L'Associazione potrà aprire sezioni o sedi secondarie in altre località del territorio nazionale, le quali rappresenteranno l'Associazione nel Comune o territorio in cui saranno operative e che saranno soggette alle norme e ai regolamenti stabiliti dagli Organi dell'Associazione come da Statuto.
4. L'Associazione ha sede legale in Capriano del Colle (BS), Via Gerotti n. 2.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
6. L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'Associazione

1. L'Associazione è apartitica e opera per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare, l'Associazione si prefigge come scopi principali di:
 - operare in difesa degli animali e dei loro diritti;
 - sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti titolari di diritti.Essa inoltre opera con l'intento di:
 - combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali;
 - promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono;
 - promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente.
2. L'Associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi, in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.

Veronica Bettinelli
Enrico Ferraro
Anna Giovanna
Luca Mella
Salva Lombardi
Bella Tardella

53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
- promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;
- organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc.
- intervenire concretamente contro randagismo e abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento);
- intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
- organizzare le raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori presso negozi e supermercati;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali;
- gestire i progetti di adozione e sterilizzazione;
- attività di formazione per i volontari delle strutture di rifugio per animali e per i proprietari di animali;
- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

3. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'Associazione.
Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.

Il Consiglio Direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione da allegare al bilancio d'esercizio.

4. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione potrà, altresì, partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi ai propri.

5. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

6. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 3 Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Volontari

1. L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea o, surati per malattia, infortunio connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile a terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 117/2017.

ARTICOLO 5

Associati

1. L'Associazione è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art. 32 del Codice del terzo settore.
2. Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche, nei limiti dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.
3. L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo o dal Segretario, laddove nominato, in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Ammissione e diritti dei soci

1. L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso dell'Associato.
2. Tutti coloro che intendono associarsi devono presentare domanda scritta ad un membro del Consiglio direttivo.
3. La domanda si presenta mediante compilazione di un apposito modulo, in cui l'aspirante Associato dichiara i propri dati anagrafici e l'accettazione del regolamento e dello statuto. In particolare la domanda deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni adottate dagli organi associativi nonché l'impegno a contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.
4. La domanda di ammissione è inoltrata, a cura del ricevente, al Presidente e agli altri membri del Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla data ricezione della domanda:
 - convoca l'Assemblea ai sensi dello Statuto affinché l'organo deliberi sulla stessa. La domanda di ammissione, resta depositata presso la sede dell'Associazione dalla data di avvenuta convocazione dell'Assemblea, consentendone l'esame a tutti quegli associati che lo richiedano;
 - esamina la domanda presentata, effettuando tutte le verifiche del caso, entro la data fissata per l'Assemblea anche al fine di accertarsi se vi siano cause di inammissibilità all'Associazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo non avere riportato condanne definitive anche per la commissione di un reato colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione, notorio ovvero reiterato comportamento contrario alle finalità dell'associazione. A tal fine, entro il suddetto termine, convoca l'aspirante Associato al fine di svolgere un colloquio conoscitivo.
6. L'Assemblea degli Associati, previo parere del Consiglio Direttivo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte e, se del caso, esprime i motivi di rigetto della domanda.
7. Il Consiglio Direttivo, in persona del Presidente dell'Associazione, provvede a comunicare per iscritto all'aspirante Associato l'esito della deliberazione dell'Assemblea informandolo

dell'ammissione all'Associazione e delle modalità di pagamento della quota associativa ovvero il rigetto della domanda di ammissione unitamente alle motivazioni del diniego entro il termine di sessanta (60) giorni.

8. L'iscrizione all'Associazione dell'aspirante Associato decorre dalla data in cui la domanda è accolta ovvero, laddove sia stata prevista la quota associativa, dalla data in cui viene adempiuto il versamento di quest'ultima. Il Segretario dell'Associazione e/o il diverso consigliere incaricato dal Consiglio Direttivo provvede con l'annotazione dell'iscrizione sul libro degli associati.

ARTICOLO 7

Categorie dei soci

L'associazione prevede le seguenti tipologie di associati:

- Fondatori;
 - Onorari;
 - Ordinari;
- a) Associati fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e hanno diritto di voto sin dalla loro iscrizione nel libro degli associati.
- b) Associati onorari: Associati che abbiano particolari benemeritenze e, in particolare, coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo.
Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sono esonerati dal versamento della quota associativa e hanno diritto di voto sin dalla data della loro nomina.
Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello degli Associati totali.
- c) Associati ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato ai sensi dell'art. 6 dello Statuto e hanno provveduto al pagamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea ai fini della loro iscrizione. Hanno diritto di voto decorsi tre mesi dalla iscrizione nel libro degli associati.

Salvo quanto sopra espresso, la suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna ulteriore differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a determinarne struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

ARTICOLO 8

Diritti e Doveri degli Associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro Associati.

ed il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati nonché con i terzi e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

1. Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, o comunque cagioni un danno all'Associazione e/o leda la sua immagine potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
 - richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
 - sospensione temporanea dell'esercizio dei diritti di socio;
 - l'esclusione dell'associazione.
2. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la descrizione dettagliata dell'inadempienza e le motivazioni, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, laddove nominato, in mancanza provvede l'Assemblea.
3. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro il termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla avvenuta notifica della comunicazione del provvedimento all'interessato. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla deliberazione sul ricorso. Detta deliberazione dovrà essere emanata nel termine massimo di sessanta (60) giorni dalla sua presentazione, e comunicata per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro trenta (30) giorni dalla sua emanazione.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso, da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa, per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte.

La perdita della qualifica di Associato provoca la contestuale decadenza da qualsiasi carica dell'Associazione.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei Conti, laddove nominato;
- il Collegio dei Probiviri, laddove nominato.

[Handwritten signature]

Bettinelli Veronica

Cariganova

Ferdoli Veronica

[Handwritten signature]

Piorea Quijano

Silvia Lombardi
Bella Tardella

Tutte le cariche sociali, se ricoperte da associati, sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal Codice del Terzo Settore. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 12

L'Assemblea e i suoi compiti

1. Tutti gli associati formano l'Assemblea
2. L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo dell'Associazione nonché su tutti gli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. spetta all'Assemblea deliberare in via ordinaria tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza di altri organi associativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in merito:
 - all'approvazione del rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo;
 - al programma generale annuale delle attività;
 - alla nomina e revoca dei membri del Consiglio direttivo e dei componenti del Collegio dei Probiviri;
 - alla responsabilità dei componenti degli organi associativi, promuovendo l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - al conferimento dell'incarico al Revisore dei Conti, di cui stabilisce il compenso;
 - all'approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo ovvero sulle loro modifiche;
 - alla fissazione, su proposta del Consiglio Direttivo, della quota associativa e degli eventuali ulteriori contributi associativi;
 - alle domande di ammissione presentate all'Associazione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto;
 - ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre alla stessa;
4. Spetta all'Assemblea deliberare in via straordinaria in merito:
 - alle modificazioni dello statuto;
 - allo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e liquidazione dell'Associazione ovvero alla devoluzione del suo patrimonio;
 - ad ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea viene convocata per decisione del Consiglio Direttivo in persona del Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno e comunque in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto;
2. L'Assemblea può essere, altresì, convocata tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo degli Associati. Parimenti è facoltà degli Associati ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un decimo dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro trenta (30) giorni prima la data fissata per l'Assemblea.

In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi il diritto di voto.

6. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea che ne fa le veci.
7. Di ogni Assemblea il Segretario dell'Associazione ovvero, qualora fosse necessario, una persona nominata tra i presenti, anche non associato, da chi presiede l'Assemblea deve redigere regolare verbale. Il verbale redatto viene pertanto inserito nell'apposito registro previa sottoscrizione da parte del Presidente dell'Associazione e dal Segretario ovvero da chi ne ha svolto le funzioni nel corso dell'Assemblea.
Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, gli eventuali altri Associati rappresentati dagli intervenuti per delega, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire anche l'identificazione degli Associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.
8. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di far partecipare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'Assemblea e deliberazioni in Assemblea

1. Hanno diritto di voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutte le categorie di associati, in condizioni di piena parità tra loro, e precisamente: gli associati fondatori, i soci onorari eletti dall'Assemblea e tutti gli associati ordinari ammessi ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
In ogni caso, tutti gli associati aventi diritto di voto esercitano tale diritto con lo stesso valore e peso, e la sua effettiva validità è subordinata all'avvenuto pagamento della quota associativa annuale, ove prevista.
2. Le votazioni dell'Assemblea avverranno per voto palese (alzata di mano simultanea).
3. Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni;
4. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei votanti.
In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
6. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
Per deliberare lo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione o la devoluzione del suo patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati con diritto di voto iscritti nell'apposito libro degli associati.
7. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea, in conformità della legge, del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni approvati vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 16

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea degli Associati della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere Assembleari e alle decisioni degli organi sociali laddove previsto dallo Statuto e/o dal regolamento interno;
- predisporre il programma annuale delle attività da presentare all'Assemblea e, ove necessario, anche il bilancio preventivo in collaborazione con il Tesoriere, laddove nominato;
- deliberare in merito all'esercizio da parte dell'Associazione delle attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali definendone la tipologia e la modalità di suo svolgimento;
- curare la contabilità e predisporre in collaborazione con il Tesoriere, laddove nominato, il rendiconto per cassa o il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
- predisporre la relazione di missione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 Codice del Terzo Settore nella relazione di missione o in una notazione in calce al rendiconto per cassa;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni e procedere con il compimento tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- porre in essere tutti gli atti di conservazione ritenuti necessari relativamente ai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, ovvero da essa detenuti a qualsiasi titolo, o comunque nella sua disponibilità.
- trasmettere al Revisore dei conti, laddove nominato, il bilancio consuntivo, in tempi utili, affinché questo provveda alla redazione della relazione da sottoporre all'Assemblea.
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario anche che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- esaminare le domande di ammissione degli aspiranti Associati e formulare il proprio parere sulle domande presentate in occasione della Assemblea degli Associati;
- dare il proprio parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea;
- stabilire l'ammontare delle quote associative da sottoporre all'Assemblea;
- autorizzare o sciogliere, con una delibera, la costituzione di sezioni locali dell'Associazione, le quali rappresentano la stessa nel Comune o territorio in cui operano;
- tenere il libro soci, il libro volontari, il libro dei verbali e gli altri libri sociali che riterrà opportuno a seconda del volume dell'attività;


 Veronica
 Bettinotti
 Federico
 Silvia Lombardi
 Bella Tardella

- irrogare le sanzioni disciplinari;
- conferire o revocare le deleghe ad uno o più componenti del Consiglio;
- stipulare tutti gli atti e i contratti necessari per l'espletamento dei poteri e/o funzioni riservati al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17

Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.
2. Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da Associati e dura in carica 5 anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
3. All'Organo di Amministrazione si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente. Inoltre è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere anche il Segretario, il Tesoriere, demandando a quest'ultimi le funzioni previste dallo Statuto ovvero quelle specificatamente delegate in occasione della loro elezione o in una successiva riunione.
5. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può:
 - delegare in tutto o in parte i propri poteri, compiti e funzioni a uno o più componenti del Consiglio, ai fini del compimento di determinati atti o categorie di atti, previa definizione del contenuto, delle modalità di esercizio e dei relativi limiti della delega;
 - avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte sia da associati che da non associati;
 - può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti, in nome e per conto, dell'Associazione.

Fermo quanto sopra espresso non possono essere delegate e/o comunque attribuite a terzi il potere di predisporre il bilancio preventivo, del bilancio consuntivo ovvero il rendiconto per cassa, di ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza assunti dal Presidente e di irrogare le sanzioni disciplinari.
6. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, purché meno della metà, subentreranno gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle ultime elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato resta in carica per il periodo residuo del mandato che sarebbe spettato al consigliere sostituito.
7. Qualora venisse meno la maggioranza almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo per i motivi di cui al comma precedente, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.
- Il Consiglio Direttivo decaduto resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo nonché provvede a convocare l'Assemblea affinché la stessa provveda con la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
9. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quanto quando lo richiedano un terzo dei Membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvede con la convocazione ai sensi del successivo comma 4 entro quindici (15) giorni dalla ricezione richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che i) acconsentano di far accertare l'identità e la legittimazione dell'intervenuto; ii) permettano a quest'ultimo di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno; iii) acconsentano a colui incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, contenente il luogo, la data, l'orario e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Tale avviso deve essere trasmesso a ciascun Consigliere, nonché al Revisore dei Conti laddove nominato, almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la riunione senza obblighi di forma ma comunque con mezzi idonei che diano prova della ricezione da parte dei destinatari (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo a mezzo posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, o tramite l'applicazione Whatsapp). In casi di eccezionale urgenza, da esporsi nell'avviso di convocazione, il termine di preavviso può essere ridotto, purché non inferiore a due (2) giorni.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un consigliere designato tra i presenti.
6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo con delibera assunta con maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivi può revocare dal suo incarico il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
8. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario.
9. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.
10. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Presidente

1. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.
3. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Silvia Lombardi. Bianca Guarnieri
Bella Tardella Giulio Miliute
Bettinetti Vernice
Ferdoli Vernice

4. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.
5. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro venti (20) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti. Degli stessi risponde personalmente il Presidente.
6. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-presidente in ogni sua attribuzione.
7. Il solo intervento del Vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 20

Il Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione spetta il compito:

- di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del consiglio direttivo e dell'assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci;
- aggiornare il libro dei soci e dei volontari;
- curare il disbrigo degli affari ordinari e altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve le direttive per lo svolgimento di detti compiti. In particolare attende alla corrispondenza, provvede alla tenuta dei rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 21

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità nel rispetto delle direttive del Consiglio Direttivo, effettua le relative verifiche in merito alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, controlla e tiene aggiornati i libri contabili e redige un inventario annuale.
2. il Tesoriere, nel rispetto delle direttive fornite dal Consiglio Direttivo, compie tutti gli atti che si renderanno necessari a fini della redazione della bozza dei documenti di bilancio ovvero del rendiconto per cassa.

ARTICOLO 22

Revisore dei Conti

1. L'organo può essere monocratico o collegiale, ed è eletto dall'Assemblea tra persone di provata esperienza contabile e amministrativa anche non associati.
2. Non possono essere eletti alla carica di Revisore dei Conti e, se nominati, decadono dalla carica:
 - i membri del Consiglio Direttivo;
 - il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio Direttivo della Associazione.
3. Se collegiale, il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi. È possibile la nomina di un (1) Revisore dei Conti supplente. In tal caso, elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento.
4. Se collegiale deve riunirsi almeno una volta l'anno. Ogni riunione potrà tenersi anche per conferenza o videoconferenza.

5. Dura in carica quattro anni, o fino all'Assemblea successiva, ed è rieleggibile.
6. Il Revisore dei Conti vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul corretto impiego dei mezzi finanziari in conformità con la legge, lo Statuto e in conformità e gli scopi associativi.
7. Il Revisore dei Conti può assistere alle Riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee e può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinate attività.
8. Redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo, con cui esprime un parere di merito sul suo contenuto e sui criteri adottati dal Consiglio Direttivo per la sua predisposizione. Parimenti il Revisore dei Conti esprime un parere anche sui criteri adottati dal Consiglio Direttivo per la predisposizione dei bilanci preventivi.

ARTICOLO 23

Il Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre componenti effettivi. O principio del contraddittorio e, salvo diversa disciplina regolamentare approvata dall'Assemblea, senza vincolo di formalità procedurali. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta e in caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

ARTICOLO 24

Libri sociali

1. L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati;
 - il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Tali libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo ovvero dal Tesoriere.

2. Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro trenta (30) giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri, laddove nominato, in mancanza provvede l'Assemblea.

ARTICOLO 25

Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
2. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Silvia Lombardi
 Bianca Scialoja
 Maria Giovanna
 Bettinotti
 Veronica
 Federici
 Veronesi

ARTICOLO 26

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versarsi all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del D.lgs. 117/2017;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

ARTICOLO 27

Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione, in base alle disposizioni dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, pro-venti, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto di rimborso ed è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 29

Diritti dei soci al patrimonio sociale

1. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.

2. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
3. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 30

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.
3. I documenti di bilancio ovvero del rendiconto per cassa con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.
4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, Il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 31

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. Con l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico del Terzo Settore il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea.
3. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ARTICOLO 32

Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto, dei regolamenti interni o in relazione a quest'ultimi è competente l'autorità giudiziaria del foro di Brescia (BS).

[Handwritten signature]

Vernice

Bettinotti

Federici

Caricavano

[Handwritten signature]

Di Luca

[Handwritten signature]

Bella

[Handwritten signature]

ARTICOLO 33

Disposizioni finali e Rinvio

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Capriano del Colle, 11 novembre 2025

Silvia Lombardi Bianca Guireb Ari Giovanni
Bettinetti Veronica  Bella Rudeli
 Ferdeoli Veronica